



## **Decreto Dirigenziale n. 247 del 10/10/2014**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06, PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, DELLA DITTA PISTONE S.R.L., PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO ROTTAMI METALLICI, UBICATO NEL COMUNE DI POLLA (SA) ALLA ZONA P.I.P.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con deliberazione di Giunta n.1411 del 27.07.2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure regionali per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con D.G.R. n. 388 del 31.07.2012 la citata deliberazione n. 1411/07 è stata modificata;
- la ditta Pistone s.r.l., legalmente rappresentata dalla sig.ra Esposito Flora (C.F./P.I.: 03486180650), con sede legale nel Comune di Polla (Sa) in via Fornaci n° 52, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, acquisita in data 23/04/2014 - prot. 0284328, per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi per le operazioni di messa in riserva e trattamento di rottami metallici, ubicato nel Comune di Polla (Sa) alla località Sant'Antuono, Zona P.I.P.;

**CONSIDERATO** che:

- in data 15.07.2014 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi degli artt. 208 e 269 del D. Lgs. 152/06, conclusasi con la richiesta di documentazione integrativa e conseguente rinvio ad altra seduta;
- in data 04/09/2014, prot. 0583594, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nella C.d.S. di cui sopra, con rinuncia alla gestione dei RAEE ed all'attività R4;
- in data 09.09.2014, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi conclusasi con **parere favorevole**, ai sensi degli artt. 208 e 269, D. Lgs 152/06, subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione della relazione acustica all'Arpac e con le seguenti prescrizioni:
  - Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
  - Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
  - Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
  - I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
  - Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
  - E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
  - Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
  - Effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta

giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;

- in data 09/09/2014, prot. 0594464, questa U.O.D. ha invitato la ditta a provvedere al pagamento delle spese per i controlli all'Arpac, previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;
- in data 08/10/2014, prot. 0666043, la ditta ha dato prova di aver trasmesso al Dipartimento Arpac di Salerno la relazione acustica;

**PRESO ATTO** che la ditta è in possesso dell'autorizzazione variante/rinnovo n° 329/2008 bis allo scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue provenienti dall'impianto produttivo, rilasciata dal Comune di Polla da ultimo con provvedimento n. 12273 del 04/11/2013 con validità fino al 31/07/2016;

**RITENUTO** poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

**VISTO:**

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;
- la D.G.R.C. n. 5880/02;
- la D.G.R.C. n. 2210/03;
- la D.G.R.C. n. 778/07;
- la D.G.R.C. n. 1411/07;
- la D.G.R.C. n. 388/12;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**AUTORIZZARE**, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Pistone s.r.l.**, legalmente rappresentata dalla sig.ra Esposito Flora (C.F./P.I.: 03486180650), con sede legale nel Comune di Polla (Sa) in via Fornaci n° 52, la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi per le operazioni di messa in riserva e trattamento di rottami metallici, ubicato nel Comune di Polla (Sa) alla località Sant'Antuono, Zona P.I.P., su una superficie complessiva di 1288 mq, riportato in catasto terreni di Polla al foglio n. 39 in quota parte alle particelle nn. 1167 e 1178.

**STABILIRE** che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori al Comune di competenza e all'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, trasmettendo, altresì, apposita perizia giurata di tecnico abilitato attestante la ultimazione dei lavori e la conformità con il progetto approvato;
- il decreto autorizzativo all'esercizio dell'impianto avrà inizio successivamente alla comunicazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, attestante la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e dopo l'emanazione del decreto dirigenziale da parte dell'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, previa presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 19 dell'allegato 1 all D.G.R. 1411/07;
- la Ditta dovrà trasmettere annualmente, a questa U.O.D., il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;
- la Ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di cui all'allegato C alla Parte IV, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nella seguente tabella:

CER	Tipologia	Peso specifico	Attività							
			R13		R12		R13		R12	
			t/mc	[t/d]	[mc/d]	[t/d]	[mc/d]	[t/a]	[mc/a]	[t/a]
15 01 04	imballaggi metallici	1	40	40	40	40	1920	1920	1920	1920
17 04 01	rame, bronzo, ottone	1.2	24	20	24	20	1152	960	1152	960
17 04 02	alluminio	0,4	8	20	8	20	384	960	384	960
17 04 03	piombo	1.5	12	8	12	8	576	384	576	384
17 04 04	zinco	1	20	20	20	20	960	960	960	960
17 04 05	ferro e acciaio	1,2	48	40	48	40	2304	1920	2304	1920
17 04 06	stagno	1	20	20	20	20	960	960	960	960
17 04 07	metalli misti	1	40	40	40	40	1920	1920	1920	1920
20 01 40	metallo	1,2	48	40	48	40	2304	1920	2304	1920
<b>Capacità max dell'impianto:</b>		-	260	248	260	248	12480	11904	12480	11904

**PRECISARE** che:

- la quantità massima stoccabile di rifiuti, in ogni momento, così come indicato nella D.G.R.C. n.1411/07, non deve essere superiore a 1 mc per ogni 4 mq. di superficie;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
  - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**EVIDENZIARE** che il presente provvedimento include anche l'autorizzazione:

- allo scarico in pubblica fognatura, previo trattamento depurativo, delle acque di dilavamento del piazzale, in comune con l'adiacente impianto di autodemolizione della medesima ditta (non vi sono acque di processo e gli scarichi dei servizi igienici sono smaltiti in vasca settica a svuotamento periodico tramite ditte specializzate), ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, con le seguenti prescrizioni:
- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali", come richiesto dall'ATO Sele. Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione di pertinenza;

- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
  - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
    - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
    - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
    - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
    - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
    - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
    - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
    - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
    - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
    - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
  - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*
    - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
    - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
  - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura e/o corpo idrico superficiale;
  - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-

- fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dall'autorizzazione allo scarico;
  - nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
  - il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;
  - l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;
  - il titolare dello scarico, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto dovrà presentare alla U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno il contratto di conferimento reflui con il gestore della rete fognaria comunale;
- a) alle emissioni in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con il seguente punto di emissione:

Punto di emissione	Inquinanti	Classe	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
E1	Polveri di ferro ed ossidi di nichel	II	0,0005	0,0008

con le seguenti prescrizioni:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
  - Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
  - Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
  - I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
  - Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
  - E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
  - Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
  - Effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
- le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

**PRECISARE** che la presente autorizzazione non esonera la ditta Pistone s.r.l. dal conseguimento, in fase di gestione, di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità previsti dalla normativa vigente. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

**FAR PRESENTE** che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

**NOTIFICARE** il presente Decreto la ditta Pistone s.r.l. con sede legale nel Comune di Polla (Sa) in via Fornaci n°52.

**TRASMETTERE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Polla, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C., alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**INVIARE** il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta